

P08 - All.7

Protocollo Analitico

REV. N°	Descrizione Revisioni	DATA	Preparato RSGI	Approvato DT
REVISIONE: 0	PRIMA EMISSIONE.	02/01/2020		
REVISIONE: 1	ADEMPIMENTO PD1108 DEL 05-03-2024	22/07/2024		
REVISIONE: 2	SECONDA REVISIONE	12/09/2024		
REVISIONE: 3	TERZA REVISIONE	11/11/2024		

1. ANALISI SUL TAL QUALE

L'analisi di caratterizzazione del rifiuto dovrà confermare l'individuazione da parte del produttore del codice CER non pericoloso ai sensi della Decisione 2000/532/CE e D.lgs. n.36 del 2003, con particolare attenzione ai rifiuti classificati con "codice a specchio" verificando l'assenza di sostanze che possano determinarne la pericolosità.

L'analisi di caratterizzazione dovrà altresì garantire una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%.

L'individuazione dei parametri analitici per la caratterizzazione del rifiuto costituisce un'attività che deve essere condotta in sinergia tra il produttore del rifiuto e il laboratorio incaricato delle analisi, tenendo conto del processo produttivo e delle specifiche caratteristiche del materiale in esame.

2. TEST DI CESSIONE IN ACQUA

Il Test di Cessione viene condotto ai sensi degli articoli 7-ter e 7-quinquies del D.lgs. 36/03 ovvero secondo la norma UNI EN 12457-2/04, eseguita in conformità alla norma UNI 10802/2023-appendice A.

Nella seguente tabella n. 1 si riporta l'elenco delle analisi da eseguire sul test di cessione e i limiti di riferimento in conformità della tabella 5 dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/03.

Tabella 1 – Valori limite dei parametri da analizzare sul tal quale

Parametro	Limite massimo sul test di cessione L/S=10 l/kg[mg/kg]
pH	n.l.
Arsenico	0,2
Bario	10
Cadmio	0,1
Cromo totale	1
Rame	5
Mercurio	0,02
Molibdeno	1
Nichel	1
Piombo	1
Antimonio	0,07
Selenio	0,05
Zinco	5
Fluoruri	15
Cloruri	2.500
Solfati	5.000
DOC *	100
TDS ***	10.000

LEGENDA TABELLA 1

n.l.: nessun limite previsto dalla normativa vigente

(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica a condizione che sia garantita l'avvenuta riduzione consistente del contenuto di sostanze organiche ai sensi dell'allegato 4 del D.lgs. 36/03:

- fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche 4 (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;*
- fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;*
- rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;*
- rifiuti della pulizia delle fognature (200306);*
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;*
- rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;*
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh.*

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con proporzione L/S = 10 l/kg e con pH compreso tra 7,5 e 8,0; i rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.

(***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi Disciolti Totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*).

3. Determinazioni specifiche

Determinazioni specifiche sono previste sulla base delle informazioni fornite dal produttore circa il ciclo di provenienza del rifiuto o delle caratteristiche merceologiche dello stesso.

Fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 4 del D.lgs. 36/03, in discarica per non pericolosi è vietato il conferimento di rifiuti che:

- contengono PCB come definiti dal D.Lgs del 22 maggio 1999, n° 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
- contengono diossine o furani in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg;
- sostanza secca inferiore al 25%;
- per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB e PCDD/PCDF si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV al Regolamento 2019/1021.